



# COMUNE DI SCICLI

## (Provincia di Ragusa)



\*\*\*\*\*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27

DEL 19/04/2011

**OGGETTO: "Proposta di delibera e approvazione tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) anno 2010 – Mozione di indirizzo. Decadenza della seduta per mancanza del numero legale."**

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 20,05 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 11/04/2011 Prot. n° 9659, notificato a norma di legge in seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

### CONSIGLIERI

#### PRESENTI

- 1) RIVILLITO ANTONINO - (PID)
- 2) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)
- 3) CALABRESE SALVATORE - (PID)
- 4) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)
- 5) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)
- 6) FIDONE FABIO - (MPA)
- 7) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)
- 8) ARRABITO MAURIZIO - (GRUPPO MISTO)
- 9) CARUSO ANDREA - (GRUPPO MISTO)
- 10) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)

- 11) GALESÌ BARTOLOMEO - (GRUPPO MISTO)

#### ASSENTI

- 1) PACETTO VINCENZO - (PDL)
- 2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)
- 3) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 4) LOPES MARCO - (UDC)
- 5) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 6) CARUSO CLAUDIO - (PD)
- 7) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 8) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 9) CANNATA ARMANDO - (PD)

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti: **Sindaco Sig. Giovanni Venticinque, Ass. Angelo Giallongo.**

**Il Presidente** dà atto che il C.C. Bramanti è assente giustificato e pone, quindi, in discussione il 1° punto all'o.d.g., avente ad oggetto: **"Proposta di delibera e approvazione tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) anno 2010 – Mozione di indirizzo."**, dando atto che il C.C. è in seconda convocazione.

**Il C.C. Arrabito** ribadisce la propria posizione, in quanto sottoscrittore della proposta e invita il Sindaco a trovare una soluzione. Chiede di capire la situazione e di avere risposte chiare.

**Il C.C. Fidone** legge la proposta di deliberazione del 14/03/2011. **(ALLEGATO 1)**

**Si allontanano i C.C.: Venticinque – Gutta – Caruso Andrea – Galesi – Presenti 7/20.**

**Il C.C. Verdirame** contesta i pareri espressi dal Capo Settore Tributi e dal Capo Settore Finanze. **(ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3)**

**Si allontana il C.C. Calabrese – Presenti 6/20.**

**Entra in aula il C.C. Caruso Claudio – Presenti 7/20.**

Segue una discussione fra il Presidente e il C.C. Verdirame, in quanto il Presidente chiede la verifica del numero legale e il C.C. Verdirame critica la Presidenza e sostiene che il Presidente ha violato il Regolamento.

**Il C.C. Verdirame** continua il proprio intervento contestando l'operato dell'A.C.

**Entra l'Ass. Gentile.**

L'intervento del C.C. Verdirame (**ALLEGATO 4**) contesta anche la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. n. 7272 del 15/03/2011. (**ALLEGATO 5**)

**L'Ass. Giallongo** interviene ampiamente fornendo tutti i dovuti chiarimenti. Fa rilevare che come acclarato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota sopracitata la deliberazione è legittimata e, quindi, sono superflue tutte le contestazioni. Dà atto che nessun Amministratore è contento di fare una manovra rigorosa che comporta un incremento dei tributi, però, purtroppo, è stato necessario farla. Ritiene che l'argomento possa considerarsi chiuso e dà atto che se in futuro ci saranno margini per diminuire le tasse, si provvederà in merito.

**Il C.C. Epiro** prende atto dei chiarimenti dell'Ass. Giallongo. Riconosce che la maggioranza, facendo cadere il numero legale, ha fatto quello che altre volte hanno fatto le opposizioni. Tuttavia, lo ritiene un "fallo tattico".

**Il C.C. Aquilino** dichiara che, anche se il P.D. non ha firmato queste proposte, ne condivide il principio, infatti sta procedendo alla raccolta di firme da parte dei cittadini contro l'aumento delle tariffe. Precisa che per lui non è un problema di legittimità, ma un problema politico. Invita l'A.C. a vigilare sul costo del servizio e a far partire la raccolta differenziata per diminuire i costi di conferimento in discarica.

**Il C.C. Caruso Claudio**, rivolto al Sindaco, dichiara di aver fatto grande fatica ad essere puntuale e a partecipare a questo C.C. questa sera, per cui avrebbe gradito una telefonata per sapere che la maggioranza non sarebbe stata presente. Sostiene che a suo avviso non è una bella cosa l'assenza dei Consiglieri. Condivide l'opinione del C.C. Epiro, che ha parlato di "fallo tattico". Afferma di non voler entrare nel merito, ma, a suo avviso, non è decoroso assistere a quello a cui si sta assistendo stasera.

**Il C.C. Verdirame** legge la propria dichiarazione di voto. (**ALLEGATO 6**)

**Il C.C. Epiro** dichiara di essere favorevole alla proposta. Invita l'A.C. a puntare sulla raccolta differenziata e alla sensibilizzazione della popolazione scolastica. Infine, chiede la verifica del numero legale.

**Il Presidente**, con l'assistenza del Segretario Generale, procede alla verifica del numero legale e risultano presenti n. 7/20 Consiglieri: (**Rivillito – Verdirame – Aquilino – Caruso Claudio – Fidone – Arrabito - Epiro**).

**Il Presidente** constatata la mancanza del numero legale, dichiara la seduta decaduta.

Alle ore 20,50 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

**IL PRESIDENTE**  
*f.to (Geom. Antonino Rivillito)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*



Scicli, li 14/03/2011

**PROPOSTA DE LIBERA AVENTE**

**OGGETTO: Approvazione tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ( TARSU )  
per l'anno 2010. MOZIONE DI INDIRIZZO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutati gli effetti negativi della crisi economica nazionale ed internazionale sul tessuto socio/economico della Città;

Rilevato che una revisione in rialzo delle tariffe e dei canoni per l'anno 2010, non potrà essere sopportato dalle famiglie appartenenti alle fasce più deboli che più risentono dell'attuale crisi economica e sociale , oltre ad esserne le principali vittime, se non a prezzo di ulteriori pesanti sacrifici;

Ritenuto che ogni ipotesi di aumento, oggi prescelta dalla Giunta Comunale con deliberazione n.364/2009,risulterebbe del tutto anacronistica se non addirittura vessatoria per tutta la utenza attiva e passiva dell'intero territorio di Scicli;

Visto l'O.A.E.L. della Regione Siciliana vigente, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della legge n. 142/1990( recepita dall'art.1 della legge regionale n.48/1991);

D E L I B E R A

a) rivolgere mozione di indirizzo alla G.C. perché annulli in autotutela l'atto anzidetto di G.C. illegittimo in quanto adottato in assenza dell'atto presupposto di competenza esclusiva del consiglio comunale inerente materia di istituzione e ordinamento dei tributi.....(art.32 comma 2 lett. g), legge 142/1990, 42- 2 comma lett. f), del D. lgs 267/2000,art.105 dello Statuto,di cui alla deliberazione consiliare n.50 del 27/07/2009, art.32 comma 2 lettera g) della legge regionale 11/12/1991 n.48 ).

b) di proporre per l'anno 2010 che la TARSU, sia pressocchè uguale a quella che è stata applicata per l'anno 2009;

c) di dichiarare la immediata esecutività della presente deliberazione.

I PROPONENTI

.....  
 .....  
 .....  
 .....



ALL. 2

# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa  
Settore Tributi

Prot. n° 43

del 25/03/2011

Oggetto: parere sulla proposta di delibera ad oggetto: "Approvazione tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2010".

Al Presidente del Consiglio Comunale  
E p.c. Al Sindaco  
All'Assessore ai Tributi e Bilancio  
→ Al Segretario Generale  
Al Capo Settore Finanze

SEDE

In riscontro alla nota prot. 79 del 18 c.m., con la quale il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Sinatra, trasmette la proposta di delibera - presentata dai Consiglieri Comunali Maurizio Arrabito, Fabio Fidone, Rocco Verdirame ed Epiro Bartolomeo - di approvazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2010, con la presente si conferma il parere reso in data 18.12.2009 ed allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 364 del 24.12.2009, tenuto conto che l'aumento delle tariffe è stato motivato e finalizzato alla totale copertura del costo del servizio.

Conseguentemente, una eventuale riduzione delle tariffe, comportando una minore entrata per l'Ente, è condizionata allo stanziamento di risorse - di pari importo - nel bilancio comunale, da vincolare per la finalità in oggetto.

Tanto dovuto,

IL CAPO SETTORE  
Dott.ssa ~~Grazia~~ Maria Galanti



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE FINANZE



Prot. n° 109 U.R.

del 07/04/2011

**Oggetto:** Parere sulla proposta di delibera ad oggetto: " Approvazione tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2010".

Al Presidente del Consiglio Comunale  
E p.c. Al Sindaco  
All'Assessore ai Tributi e Bilancio  
Al Segretario Generale  
Al Capo Settore Tributi

LORO SEDI

In riscontro alla nota prot. 79 de 18/03/2011, con la quale il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra , trasmette la proposta di delibera , presentata dai Consiglieri Comunali Maurizio Arrabito, Fabio Fidone, Rocco Verdirame ed Epiro Bartolomeo, di approvazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2010, con la presente si esprime parere **negativo**, poichè la variazione della tariffa non permetterebbe il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tanto si doveva.



IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott. Salvatore Roccasalva

## Intervento

18/11/2011 ALL.

Ho letto con attenzione i due pareri espressi alle delibere 364 e 365 del 24/12/2009 dal Ragioniere Generale Ettore Fmause che:

1. "esprime parere contrario in quanto le variazioni della Tariffa non permetterebbero il mantenimento degli equilibri di bilancio,"

2. quello reso dal Capo Settore Tributi che:

"Conferma il parere reso in data 18-12-2009 ed allegato alle delibere del 24-12-2009." "

Noi allo stato attuale non siamo interessati agli equilibri di bilancio ma alla questione a cui nessuno dei due ha voluto rispondere e cioè che l'atto deliberativo N° 364 e n° 365 del 24-12-2009 È ILLEGITTIMO sulla base del presupposto che L'AUMENTO

DELLA TARSU È DELL'ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE È DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E NON DELLA GIUNTA E pertanto sono venuti meno i presupposti della imposizione tributaria provocandone le personali decadenze con riferimento alle nuove tariffe alla luce della sentenza del TAR Sicilia di Palermo n° 1150 dell'1-10-2009 e le n° 2017 del 7-12-2009.

È a tutti noto che sulla questione è stato interessato il Ministero dell'economia, a cui <sup>l'ampio</sup> ~~avete~~ <sup>è</sup> in parte <sup>ha</sup> risposto, allegando la proposta di spesa relativa al 2010 a firma del geom. Bonaventura, pervenuta al Comune il 15-12-2009 prot. 5876.

Signor Assessore Quallongo, invece dovreste spiegare al Consiglio come avete potuto aumentare del 40% la TARSO e le bollette dell'acqua del 30%, attraverso una direttiva n° 3254 del 9-12-2009, indirizzata al Capo Settore Tributi senza tenere conto né del Consuntivo 2008, né della proposta del Capo Settore ecologia che porta la data del 15-12-2009 (prot. del Comune n° 5876).

Né a parere del sottoscritto, le deliberi 364 e 365 <sup>del 22/12/20</sup> possono considerarsi concordate, solo perché date per viste della delibera n° 28/2010 di approvazione di bilancio.

Inoltre, la delibera di C.C. n° 24 del 26-3-1999, all'art. 3 chiarisce che è il C.C. e non la Giunta, l'organo titolato ad emanare ~~per~~ criteri generali, specialmente quando si tratta di variazioni di Tariffe ~~to~~ e consumi.

Il vostro atteggiamento non è altro che l'espropriazione di un potere demandato al C.C.

F. Usola

prot. n. 659 del 15-03-11

71

ALL. 5



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE**

PROT. N. 3928/2011

Tasse  
Scicli Ass.  
Sog. Ge. a.  
OTC

COMUNE DI SCIGLI		
7272		
09 MAR 2011 5 MAR 2011		
DATA	Classe	Fasc.

Roma,



Al Comune di Scicli  
Settore tributi  
Piazza Municipio, 2  
97018 SCICLI (RG)

Al Dott. Giuseppe Implatini  
Corso Umberto I, 75  
97018 SCICLI (RG)

**OGGETTO:** Delibera Giunta Comunale di Scicli n. 364 del 24/12/2009 relativa approvazione tariffe TARSU 2010. Richieste di chiarimenti.

In riferimento alle richieste di chiarimenti in ordine alla delibera della Giunta Comunale di Scicli indicata in oggetto, si deve, innanzitutto, sottolineare che il Comune non ha mai trasmesso a questa Direzione né il regolamento né la delibera di approvazione delle tariffe, la cui comunicazione è, invece, prevista espressamente dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Tuttavia, la Scrivente, avendo comunque acquisito dal sito istituzionale dell'ente il regolamento in questione e tenendo conto degli elementi pervenuti dal Comune con nota prot. n. 21912 dell'8 luglio 2010, che si allega in copia, precisa quanto segue.

**1. Incompetenza della Giunta Comunale.**

In merito alla presunta illegittimità della deliberazione di approvazione delle Tariffe TARSU 2010, derivante da incompetenza funzionale, per essere stata la stessa approvata dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale, si fa presente che - come si legge nella citata nota prot. n. 21912 del 2010 del Comune di Scicli, che richiama anche la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano n. 420 del 26 luglio 2006 - con deliberazione n. 28 del 29 aprile 2010 il Consiglio Comunale ha convalidato la delibera della Giunta Comunale n. 364 del 24 dicembre 2009.

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 61, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.**

L'art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993, prevede che *“Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità”*. Dalla lettura di tale disposizione emerge che il richiamo al costo consuntivo è funzionale alla verifica *ex post* del rispetto dei suddetti limiti di copertura.

A sostegno di tale considerazione si può richiamare la risoluzione n. 154/E del 12 ottobre 1998, in cui è stato chiarito - in riferimento al caso in cui si verifichi un'eccedenza di gettito - che, ove tale circostanza emerga successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo ad una annualità, non sorge l'obbligo di restituzione agli utenti, proprio perché *“ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi a norma dell'art. 61, comma 1, del D. leg.vo n. 507/93, va fatto riferimento ai dati del conto consuntivo”*, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso.

Pertanto, appare evidente che la percentuale di costo da coprire con il gettito della TARSU non può che essere determinata in base a dati previsionali, mentre il rispetto dei limiti minimo e massimo deve essere oggetto di una verifica *ex post* in sede consuntiva.

Nel caso di specie, nella deliberazione n. 364 del 24 dicembre 2009 il Comune, richiamando espressamente la nota prot. n. 5876 del 15 dicembre 2009 del Settore Manutenzioni Ecologia, ha risposto al dettato normativo dell'art. 69, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, nella parte in cui prevede che la deliberazione tariffaria deve indicare i dati previsionali relativi ai costi del servizio.

Si deve, inoltre, rilevare che nella citata deliberazione tariffaria n. 364, è stato deciso l'aumento delle tariffe nella misura del 40% *“al fine di garantire la totale copertura del costo del servizio”*, per cui risulta rispettato anche il disposto dello stesso art. 69 che richiede l'indicazione delle circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.

La volontà manifestata nella predetta deliberazione sembra, quindi, quella di coprire integralmente anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni, determinazione che è stata fatta propria dall'organo consiliare con la citata deliberazione n. 28 di convalida di quella della Giunta.

A questo proposito si rammenta che il Comune ha, infatti, la facoltà di stabilire con apposita disposizione regolamentare la percentuale di deduzione dal costo complessivo a tale titolo e può altresì prevedere la copertura totale dello stesso a norma dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Dall'esame del solo regolamento comunale non emerge, invece, alcuna disposizione che precisi la percentuale della deduzione del costo dello spazzamento dei rifiuti esterni, che, come


appena riportato, sembra che sia stata, però, individuata nella predetta deliberazione n. 364 successivamente convalidata dal competente organo consiliare .

Si deve, comunque, osservare che ai fini della trasparenza e della correttezza formale dei provvedimenti comunali, sarebbe opportuno che il regolamento esplicitasse anche in quale misura il Comune intende coprire i costi dello spazzamento.

In conclusione, si invita il Comune in indirizzo a trasmettere, ai sensi del richiamato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, le delibere regolamentari e tariffarie e a fornire, in particolare, elementi di chiarimento in ordine alla copertura dei costi, dando, altresì, dimostrazione del fatto che la determinazione delle tariffe sia stata effettuata tenendo conto della copertura totale dei costi dello spazzamento.

ae)

Il Direttore Generale delle Finanze  
Fabrizia Lapecorella



## *Dichiarazione di voto*

Sig. Presidente,  
Signori Consiglieri,

Sono costretto a tornare su un argomento che ormai da tempo sta coinvolgendo sempre più amministratori e cittadini, che reclamano legalità e trasparenza, non essendo riusciti fino ad ora ad ottenere risposte chiare e convincenti sull'operato di questa Amministrazione in materia di Tassa Raccolta Rifiuti Urbani.

Come è noto a molti di voi, il problema è nato dal fatto che è stato introdotto un generale aumento delle tariffe per l'anno 2010, ritenuto non giustificato e, per di più, adottato con un atto deliberativo prodotto da organo incompetente, vale a dire dalla Giunta Comunale anziché dal Consiglio Comunale.

Su tale ultima questione l'Amministrazione, ben consapevole di essere fortemente censurabile, tenuto conto della negativa esperienza sperimentata dal Comune di Palermo che ha subito ben due sentenze di condanna da parte del TAR Sicilia di Palermo ( la n.1550 dell'1/10/2009 e la n. 2017 del 7/12/2009) peraltro non impugnate e pienamente eseguite con conseguenti rimborsi ai ricorrenti, ha fatto un po' di confusione fino al punto da indurre in errore lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, rispondendo con nota prot. 3928/2011 del 9/3/2011 ad un esposto presentato da una Associazione di Scicli, afferma, come riferito dal Comune, che la contestata delibera n.364/2009, in verità mai trasmessa come espressamente previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, era stata comunque convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.28 del 2010.

Il contenuto di tale delibera è noto a tutti, in quanto si tratta di una semplice presa d'atto di una serie di delibere di Giunta, che sicuramente non può colmare la mancata discussione in Consiglio di assumere la determinazione di coprire i costi dello spazzamento al 100%.

Veniva citato in tale evenienza il parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa n.420 del 26/7/2006, definito come "decisione", con una diversa visione del problema sulla competenza della Giunta Comunale, omettendo di precisare che le due successive sentenze del TAR avevano completamente ribaltato la questione.

Ora, a prescindere dall'ordine cronologico dei provvedimenti citati, (quelli del TAR sono recentissimi), rimane il fatto che le due sentenze, le uniche sulla questione, non sono state appellate per cui, in fatto di giurisprudenza, sicuramente fanno scuola e non possono essere ignorate. Il problema nasce dal fatto che in Sicilia il D.lg. 267/2000 non è risultato immediatamente applicabile per via della vigenza dell'art. 32, lett. g) L. 142/90, come recepito in modo statico dall'art. 1, lett. e) della L.R. 48/91, che demanda al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe.

Premesso ciò, è opportuno evidenziare come la predetta nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze osserva che, "...ai fini della trasparenza e della correttezza formale dei provvedimenti comunali, sarebbe opportuno che il regolamento esplicitasse anche in quale misura il Comune intende coprire i costi dello spazzamento". Conclude, quindi il citato Organo ministeriale, invitando il Comune a trasmettere, ai sensi del richiamato art. 52 del D.Lgs. 446/97, le delibere regolamentari e tariffarie ed a fornire, in particolare, elementi di chiarimento in ordine alla copertura dei costi, dando, altresì, dimostrazione del fatto che la determinazione delle tariffe sia stata effettuata tenendo conto della copertura totale dei costi dello spazzamento.



Ora, il vero nocciolo della questione sta proprio in questo, poiché le risposte fornite ad alcuni Consiglieri, compreso chi vi parla, con note n. 44 del 25/3/2011 e n. 110 U.R. del 7/4/2011, su specifiche proposte di modifica delle delibere, sono alquanto sibilline e inconcludenti. Esse manifestano solamente la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio.

In merito, mi permetto di sottolineare che lo statuto del Comune prevede all'art. 105 che il Consiglio Comunale definisca, in materia di fiscalità locale, gli indirizzi cui fare riferimento, quindi in piena armonia con le norme che oggi invece si contestano, significando con ciò che la Giunta non ha alcuna legittimazione in merito.

Chi vi parla non ricorda di essere mai stato chiamato a votare come consigliere comunale se coprire o meno al 100% il costo del servizio raccolta rifiuti, come pure quello dello spazzamento urbano. Fermo restando che è nella facoltà del Comune assumere tale determinazione, adeguatamente motivata, come motivata deve essere quella di coprirli in percentuale inferiore, la competenza a decidere è e rimane del Consiglio Comunale e non della Giunta. Senza dire che l'aumento del 40% delle tariffe, poi, rappresenta la naturale conseguenza per raggiungere lo scopo prefisso, e non la modifica regolamentare.

Quindi, non un parere del dirigente del Servizio, non una decisione della Giunta erano sufficienti, ma occorre fare ricorso ad una formale deliberazione del Consiglio Comunale che si assumeva la responsabilità politica, di fronte ai cittadini elettori di coprire al 100% i costi del servizio, fermo restando l'obbligo di verificare a consuntivo la bontà della determinazione assunta con i dati del preventivo.

In altri termini, bisognava modificare il Regolamento Comunale, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24/7/1995 e successive modifiche e integrazioni, per la cui operazione la Giunta non ha alcuna legittimazione.

Gli equilibri di bilancio riguardano comunque tutta l'attività dell'ente locale e trovano naturale definizione nell'ambito dei dibattiti che si instaurano sull'argomento in Consiglio Comunale, mentre l'aumento delle tariffe TARSU rappresentano la naturale conseguenza di una scelta avvenuta a monte, e cioè la necessità o l'opportunità di pervenire alla copertura dei costi al 100%.

Per tale ragione si chiede una definitiva risposta sulla vicenda, chiarendo le ragioni per cui il Consiglio Comunale è stato espropriato in tale occasione della sua prerogativa, dovendo conseguentemente assumere precise responsabilità di fronte ai cittadini.

Concludo ricordando a tutti che la stessa condotta è stata mantenuta anche per l'aumento dei canoni idrici, non essendo stato coinvolto il Consiglio Comunale che, se ritenuto opportuno, avrebbe dovuto modificare le tariffe stabilite con il Regolamento n. 62 del 9/3/1985, tuttora vigente, ma assolutamente privo di valenza per quanto attiene alla determinazione delle tariffe.

Nel riconfermare il contenuto degli interventi e sulla base della presente dichiarazione di voto, da inserire nella proposta di delibera da approvare, si invita il consiglio comunale ad esprimersi favorevolmente al fine di evitare ai cittadini di dovere ricorrere alla Commissione Tributaria per tutelare i propri legittimi interessi, attraverso la richiesta della disapplicazione delle citate delibere ed il riconoscimento del diritto al rimborso del tributo, degli interessi, nonché del risarcimento delle spese di giudizio

Scicli, 18.4.2011

